



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visti** il Decreto del Segretariato Generale di nomina del Segretario Regionale per le Marche Dott. Carlo Russo del 24 marzo 2021 rep. n. 216, registrato alla Corte dei Conti al n. 1029 il 12 aprile 2021;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Vista** la nota prot. 9906 del 20/12/2021 del Comune di Servigliano (FM) (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 4908 del 21/12/2021) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Ex campo di prigionia" sito in Servigliano, come di seguito descritto e di proprietà del Comune stesso;

**Visto** il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, espresso con nota prot. 5379 del 10/05/2022 (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 1794 del 10/05/2022) dal quale si rileva la **sussistenza dell'interesse storico-architettonico e artistico del complesso**, proponendo l'adozione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Codice dei Beni Culturali, per le motivazioni di cui all'allegata relazione storico – artistica – architettonica;

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata dal quale si rileva che l'immobile non è di interesse archeologico diretto ma di competenza per le opere del sottosuolo in quanto "Lo stesso toponimo Servigliano, da un fondo prediale Servellianum, deriva dal gentilizio romano Servilius, di cui rimane memoria nell'iscrizione CIL IX 5422. Contesti di età romana sono infatti documentati sia presso il complesso di S. Maria del Piano, già dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 42/2004, sia presso la località Curetta, dove doveva essere collocato un punto insediativo di una certa consistenza. Risultano più prossimi all'area d'interesse due rinvenimenti avvenuti nel corso del XIX secolo nel



## Ministero della cultura

### SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

*settore nord occidentale del territorio comunale (contrade San Nicola e Valle), che testimoniano una frequentazione del territorio anche nell'ultima fase preromana (IV-III secolo a.C.). Verificata pertanto la diffusa ed eterogenea presenza di contesti archeologici prossimi all'area di riferimento, si richiede che, nel caso di interventi di ristrutturazione e restauro che prevedano opere che riguardino il sottosuolo, il progetto venga trasmesso a questo Ufficio per l'esame e le eventuali prescrizioni di competenza."*

**Visto** il verbale della riunione n. 12 del 11/ 05/2022 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione all'unanimità ha approvato la proposta di verifica positiva di interesse culturale del complesso di cui trattasi, formulata della Soprintendenza competente, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

#### **Ritenuto che il complesso:**

Denominazione	<b>Ex Campo di prigionia</b> (incluso il muro perimetrale)
Comune	Servigliano
Provincia	Fermo
Nome strada/n. civico	Via Enrico Fermi snc
Distinto al C.F.	Foglio 5 part.IIe 258 (subb. 1bcnc, 2bcnc, 3,4,5,6), 157, 28, 264 (sub.1), 262 (subb. 1bcnc, 2,3,4,5)
Distinto al C.T.	Foglio 5 part. 146
Confinante con	Foglio 5 part.IIe 259, 263, 276, 265, 152, 141 (C.F.)

**presenta interesse storico-architettonico e artistico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso,

### **DELIBERA**

**Art. 1** Il complesso denominato "**Ex Campo di prigionia** (incluso il muro perimetrale)", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **è dichiarato di interesse storico-architettonico e artistico** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto testo normativo;

**Art. 2** La relazione storico-artistica - architettonica (all.1), la planimetria catastale (all.2) e la documentazione fotografica (all.3) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene; sarà poi trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, a cura del Soprintendente ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 42/2004 ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
Il Segretario Regionale  
**Dott. Carlo Russo**